



Modalità di versamento dell'IMU da parte dei soggetti non residenti

I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU dall'estero, devono provvedere nei modi seguenti:

- per la quota spettante al Comune di Lucca ¹⁾, il codice IBAN del conto sul quale accreditare l'importo dovuto è il seguente:

IT 26 N 05034 13701 00000000366 - il codice BIC (shift) è : **BAPPIT21Soo**

- per la quota riservata allo Stato ¹⁾, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili ed uno o più dei seguenti codici tributo:

3912	IMU su abitazione principale e relative pertinenze – Comune
3914	IMU per i terreni – Comune
3916	IMU per le aree fabbricabili – Comune
3918	IMU per gli altri fabbricati – Comune
3925	IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Stato
3930	IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – incremento Comune
3923	IMU - interessi da accertamento - Comune
3924	IMU - sanzioni da accertamento - Comune

- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate.

NOTE

¹⁾ Si ricorda che a decorrere dall'anno 2013 non è più in vigore la norma del 2012 che riservava allo stato la metà dell'imposta calcolata con l'aliquota dello 0,76% (quindi lo 0,38%) per tutti gli immobili ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale; pertanto tutta l'IMU va pagata al comune, tranne l'unica eccezione costituita dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: per questi ultimi infatti lo Stato si è riservato il gettito corrispondente all'aliquota di base dello 0,76%, mentre al comune spetta solo l'eventuale eccedenza.